09-GIU-2023
da pag. 27 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

NELL'INFORMATIVA PRIVACY LEGATA ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE INDICATE LE LIMITAZIONI

L'IA in ambito fiscale limita i diritti dei contribuenti

L'uso dell'intelligenza artificiale in ambito fiscale limita i diritti dei contribuenti. Nell'informativa sul trattamento dei dati personali dei contribuenti, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate lo scorso 19 maggio, sono infatti evidenziate tutte le limitazioni ai diritti degli interessati durante il trattamento automatizzato dei loro dati, ai sensi e per gli effetti della legge n.160/2019 e del decreto ministeriale attuativo del 28 giugno 2022.

Nello specifico, il contribuente potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati e alle informazioni che lo riguardano e potrà chiedere conferma se sia o meno in corso un trattamento nei suoi confronti, soltanto al termine delle attività di verifica e analisi del rischio.

Il contribuente non potrà invece: esercitare il diritto alla cancellazione dei suoi dati, nemmeno nei casi espressamente previsti dalla legge (art.17 Regolamento UE 2016/679); esercitare il diritto alla limitazione del trattamento nei suoi confronti, nemmeno nelle ipotesi previste dalla legge (art.18 Regolamento UE 2016/679) ed infine, non potrà mai opporsi al trattamento dei propri dati, nemmeno per motivi connessi alla sua situazione particolare, così come prevista dall'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679.

Potrà invece, almeno in teoria, esercitare il diritto alla rettifica dei suoi dati che risultano errati, in conformità alla disciplina che regola la raccolta di ciascun dato.

Per l'esercizio dei propri diritti, o almeno dei pochi che restano, si legge espressamente nella suddetta informativa, il contribuente dovrà avvalersi dell'apposita procedura disponibile nell'area personale del contribuente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure, in alternativa, tramite l'invio di un'apposita istanza all'indirizzo: entrate.updp@agenziaentrate.it, o direttamente al responsabile della protezione dei dati.

Con l'avvento delle nuove attività di compliance e di controllo basate sull'analisi automatizzata dei contribuenti tramite l'intelligenza artificiale, le limitazioni ai diritti sembrano contrastare con la filosofia di fondo che dovrebbe caratterizzare tali nuove modalità di lotta all'evasione basate, almeno in principio, sulla massima collaborazione fra le parti.

Le suddette limitazioni sono il frutto della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 681, della Legge n. 160/2019, sulla base della quale, tenuto conto dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, è consentito limitare espressamente i diritti e le tutele dei contribuenti.

Le specifiche limitazioni sopra descritte sono espressamente previste nell'articolo 4 del decreto ministeriale attuativo della legge n.160/2019, emanato il 28 giugno 2022.

In buona sostanza l'apparato normativo di cui sopra, confermato in toto nell'informativa pubblicata dalle Entrate, consente all'amministrazione finanziaria di avere mano libera nell'esercizio di tali attività di analisi e selezione automatizzata del rischio di evasione.

Da un certo punto di vista, disattivare le tutele dei contribuenti può avere una sua logica. L'esercizio indiscriminato di alcuni diritti previsti dal codice della privacy (regolamento UE 2016/679) potrebbe mettere infatti in difficoltà il funzionamento stesso della macchina amministrativa.

Dall'altro lato però la possibilità di intervenire per correggere dati errati, arrecherebbe indubbi benefici anche per la stessa amministrazione finanziaria.

Per com'è adesso strutturato tale diritto, il contribuente verrà a conoscenza dei dati utilizzati dal fisco soltanto quando l'attività amministrativa si sarà conclusa e avrà dato vita ad un provvedimento di natura accertativa vera e propria.

Se il provvedimento emesso è basato su dati errati chiederne, soltanto a quel punto, la correzione può costituire un esercizio inutile.

Una volta raggiunto da un provvedimento impositivo, il contribuente ha già perso perché nei suoi confronti sono già iniziati a decorrere i termini di legge. A quel punto fermare la macchina amministrativa senza l'intervento del giudice tributario, è sempre estremamente difficile.

Andrea Bongi

© Riproduzione riservata

Superficie 42 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674